

COMUNE DI FAEDIS



PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.09.2014

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.07.2015

n.2 del 30.03.2017

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di FAEDIS, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n.147 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili in relazione alla natura ed al valore;
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di FAEDIS per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa ai singoli tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative ed in particolare:

- a) Sono escluse dalla presentazione di dichiarazione le variazioni di titolarità che risultano dagli atti catastali.

- b) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ed in ogni caso la dichiarazione è unica.
4. In sede di prima applicazione della TASI, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
5. In sede di prima applicazione della TARI si considerano valide le denunce presentate ai fini della TARES o della previgente TARSU. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine sopra indicato ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e/o destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione non risultanti dall'anagrafe, che comporti un diverso ammontare del tributo.
I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatti salvi i casi di variazione.
6. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.
8. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta e accompagnata da copia del documento di identità.

Art. 6 - Riscossione

1. I singoli tributi componenti la IUC sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.
2. Relativamente alla TARI il gestore provvede all'invio agli utenti di un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di due rate scadenti di norma il 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno.
Eventuali modifiche alle date di scadenza delle rate sono stabilite con la deliberazione di approvazione delle tariffe relative all'anno di che trattasi.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno contegiate mediante conguaglio compensativo.
3. Relativamente alla TASI il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, la possibilità dell'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune.

4. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno sedici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Art. 7 - Accertamento, sanzioni ed interessi

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97.
- Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
- Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D Lgs 472/1997.

2. Relativamente alla TARI nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui all'art. 6 c. 2, il gestore provvede ad emettere un invito al pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, il gestore notificherà un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo.

3. Relativamente alla TASI, qualora permanga la previsione normativa di invio dei conteggi di pagamento precompilati da parte del Comune al contribuente, in caso di mancato pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento, si applicano preliminarmente le norme relative alla TARI di cui al precedente punto 2).

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. E' ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta dai soggetti passivi:

- a) persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio pro-capite. Il limite massimo del reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddito medio pro-capite risulta dal rapporto tra il reddito familiare complessivo lordo ai fini Irpef dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto;
- b) persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% della perdita d'esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato.

2. La rateazione può essere richiesta:

- per un numero massimo di dodici rate mensili;
- per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata;
- per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria.

3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento.

4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

Art. 9 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di imposta sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ad una singola imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo; a tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte.

4. Relativamente alla TARI, la cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro i termini di legge dall'evento. In

caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine il rimborso sarà limitato all'annualità della comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

Art. 10 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,52, con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando la singola imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad € 16,52.

Art. 11 – Accertamento con adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Art.12 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento delle singole imposte della IUC, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 13 – Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo, che possono essere anche diversi per le singole imposte, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art.14 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 17 - Oggetto del regolamento

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti istituita nel Comune di Faedis a decorrere dal 01.01.2014 in attuazione dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147.

Art. 18 - Determinazione tariffe

1. Entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione comunale, anche con riferimento alla scadenza determinata da eventuali proroghe legislative, il Consiglio Comunale approva il Piano Economico di Gestione del Servizio relativo al ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati e determina le tariffe del tributo.

Tuttavia in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

2. Gli indici ed i parametri che determinano le singole voci tariffarie si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e/o a quelli che saranno, successivamente, di volta in volta individuati dal Legislatore.

3. Il tributo è definito e determinato con validità annuale (anno solare) e copre i costi totali del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 19 - Principi generali del servizio di igiene urbana e del tributo

1. Tutti gli utenti devono rispettare le metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e regolamenti di merito.

2. Il Gestore del servizio di igiene urbana attiverà quanto di competenza per il coinvolgimento degli utenti alla raccolta differenziata e per il controllo e repressione dei comportamenti degli utenti in contrasto con le normative nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare potrà effettuare, con le modalità previste dalla legge, controlli sui sacchi non conformi al fine di individuare eventuali trasgressori ed elevare, nei confronti dei medesimi, le relative sanzioni amministrative a norma di Legge.

3. Ogni violazione inerente le disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti solidi urbani previste da regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. Restano salve eventuali diverse sanzioni stabilite da altri regolamenti comunali in merito alla violazioni di disposizioni sui rifiuti solidi urbani per le quali sono state previste somme diverse a titolo di sanzione amministrativa con modifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, della L. n. 689/81 e s.m.i.

4. Restano salve, altresì, eventuali diverse sanzioni stabilite da norme Legislative in merito alla materia dei rifiuti che si cumulano alle sanzioni previste per la violazione dei Regolamenti ed ordinanze comunali.

5. Per finalità strettamente collegate alla gestione ed al controllo del Servizio di Igiene Urbana, si potrà suddividere in zone il territorio comunale.

6. Il tributo è in ogni caso dovuto nella misura del 10%, in caso di:

- interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per eventi eccezionali ed imprevedibili di tipo organizzativo;
- mancato svolgimento del servizio che abbia determinato una situazione riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali;

Art. 20 - Presupposti oggettivi di applicazione del tributo

1. Sono soggetti alla TARI gli immobili dei contribuenti che posseggono o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto per l'occupazione, la detenzione e il possesso di locali e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono salve le esclusioni espressamente indicate nel presente Regolamento.

3. Si intendono per:

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi;

4. L'arredo dei locali, l'attivazione per l'erogazione anche di un solo pubblico servizio (esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) sono ognuna condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, l'utilizzo o la conduzione dell'immobile sino a che queste condizioni permangano, salvo prova contraria supportata da idonea documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile del servizio.

5. L'acquisizione della residenza anagrafica dà luogo ad utenza domestica con decorrenza dalla data della richiesta di residenza c/o il competente ufficio comunale.

6. Per le utenze non domestiche, l'utenza si intende attivata con la presentazione della Scia al Comune e, per le attività che necessitano di autorizzazione, dal rilascio dell'autorizzazione, salvo prova contraria di effettivo utilizzo, di cui l'Ente abbia avuto notizia o abbia accertato direttamente.

7. E' in facoltà dell'utente dimostrare un'occupazione successiva ai termini di cui sopra mediante idonea documentazione.

Art. 21 - Presupposti soggettivi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto dal soggetto fisico o giuridico che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico e tra coloro che usano in comune le superfici ancorché non facenti parte del nucleo familiare anagrafico in senso stretto.

A tal fine per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione come risulta dagli atti di anagrafe, ivi comprese le persone che, pur non facendone parte, vi dimorino per almeno sei mesi nell'anno solare, nonché i conviventi di fatto. In caso di decesso del soggetto intestatario dell'utenza, i conviventi di fatto e/o coloro che usano insieme le superfici o vi dimorino per almeno sei mesi l'anno, sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto dal titolare originario dell'utenza.

3. Per locali in multiproprietà e per i Centri Commerciali, il Tributo è dovuto dal soggetto Gestore dei servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune; per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo, il Tributo è dovuto dai singoli possessori o detentori.

4. Per le parti in comune di condomini o di multiproprietà che siano utilizzate in via esclusiva da un soggetto, il tributo è dovuto da quest'ultimo. E' facoltà richiedere al soggetto/amministratore di condomini, multiproprietà, centri commerciali, l'elenco dei possessori o detentori dell'immobile.

5. Il condominio è responsabile, comunque, per le parti comuni concesse in uso esclusivo, in solido con il singolo soggetto occupante, per il mancato pagamento del tributo.

6. Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione principale.

7. Per le entità prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

8. Per i locali e aree scoperte di proprietà comunali e cedute in utilizzo a qualsiasi titolo in favore di terzi, il tributo è a carico al soggetto utilizzatore.

Art. 22 - Commisurazione del tributo

1. Il tributo è commisurato in base alla quantità dei rifiuti prodotti, al loro costo di smaltimento, per unità di superficie imponibile, nonché, per le utenze domestiche, dal numero di componenti il nucleo familiare.

2. Le tariffe che compongono il tributo sono determinate dal Comune secondo i parametri di cui al DPR 158/1999.

Art. 23 - Componenti del tributo

1. Il tributo comunale si compone di una tariffa fissa ed una tariffa variabile.

2. La tariffa fissa, a copertura dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/mq corretto con il coefficiente K_a , derivante dalla superficie, corretta a sua volta con il coefficiente K_a .

3. La tariffa variabile, a copertura dei costi variabili attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/kg, corretto con il coefficiente K_b e dal numero dei componenti dei nuclei familiari, corretti a loro volta con il coefficiente K_b .

4. La tariffa fissa e variabile a copertura dei costi fissi e variabili attribuiti all'utenza non domestica è determinata in relazione al costo €/mq. derivante dalla superficie, corretti con il i coefficienti K_c e K_d .

5. Il tributo provinciale, per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia al solo tributo comunale.

6. L'obbligo di corrispondere il tributo decorre dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti dalla data in cui si sono verificate le variazioni.

Art. 24 - Articolazione del tributo

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Utenze domestiche

a- Il numero dei componenti viene verificato di anno in anno con le risultanze di Anagrafe laddove ci sia coincidenza tra nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del presente Regolamento (numero complessivo dei residenti nell'abitazione) e dei successivi punti del presente paragrafo e quello del nucleo familiare del denunciante risultante da Anagrafe. Altrimenti permane l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 5."

Nel caso che il contribuente residente sia proprietario anche di un'altra unità immobiliare nel Comune ed i componenti della famiglia siano superiori a due, si considera come numerosità del nucleo familiare il valore di 2 persone.

b- Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Nel caso di variazioni del nucleo familiare nel corso dell'anno si applica il relativo coefficiente a decorrere dalla data di variazione."

c- Non sono computati, previa trasmissione di documentazione adeguata prodotta dall'utente:

- i componenti che, in maniera permanente, risultano ricoverati in strutture protette. La previsione si applica ai nuclei familiari formati da due o più soggetti.
- i componenti che, svolgendo attività di studio, di lavoro e di missione, dimostrino di dimorare stabilmente fuori dal nucleo familiare per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno solare.

d- Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, per la determinazione del nucleo familiare, qualora non denunciato numericamente dall'utente o risultante dall'anagrafe di questo Comune, si applica il coefficiente riferito a n. 2 componenti per i non residenti nel Comune. Il coefficiente in ogni caso non può superare la reale capacità insediativa dell'alloggio, certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale su istanza degli interessati, e debitamente dichiarata con le modalità previste dall'Art. 5. Alle unità immobiliari diverse dalle abitazioni (non censite nella categoria catastale A ad eccezione degli A/10, quali ad esempio magazzini o depositi, autorimesse, ecc.), suscettibili di un autonomo utilizzo analogo e/o connesso a quello domestico, si applica in ogni caso la tariffa delle utenze domestiche con il coefficiente riferito a n. 1 componenti sia per la quota fissa che per quella variabile del tributo. "

Utenze non domestiche

a- Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia prevalente iscritta in Camera di Commercio per ogni singola unità operativa, fatta salva la verifica delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

b- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie, che può essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

c- Il tributo per ogni attività è unico anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 25 - Superfici che rientrano nel calcolo del tributo

1. Le superfici imponibili sono:

Utenze domestiche,

in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate tutte le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte accessibili con scale fisse, bagni, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, locali caldaia, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);

Utenze non domestiche

Sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. I locali e le aree principali e di servizio relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività prevalente in essi svolta.

Le aree scoperte operative delle attività non domestiche sono soggette al tributo, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature.

I locali ed aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani, sono interamente imponibili in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità.

Non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dall'imposizione devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, sono associate alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Art. 26 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2.- Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata

secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile nei modi previsti per legge;

3. Per tutte le altre utenze, la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile, calcolata con gli indici e le modalità di cui al DPR 138/98.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo comma 7;

5. La misurazione è fatta sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

6. La metratura complessiva della superficie utile al calcolo del tributo è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore al mezzo metro quadrato o pari/inferiore al mezzo metro quadrato della superficie complessiva.

7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività	% di riduzione
Distributori di carburante (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzioni rifiuti)	10
Farmacie, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	5
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Attività di carrozziere, elettrauto, gommista ed autofficine	20
FDalegnamerie, attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie	10
Qualsiasi altra attività non prevista in leenco ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	10

Art. 27 - Esclusioni dall'applicazione del tributo

1. Non sono soggetti a tassa:

- a) locali con altezza media inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi e/o direttamente rilevabili da idonea documentazione;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti, ad eccezione di quelle aree scoperte operative legate alle attività;
- d) i locali completamente privi di allacci ai servizi a rete e completamente vuoti e inutilizzati;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree

visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- g) i locali di fatto non utilizzati in quanto per gli stessi siano stati rilasciati titoli edilizi abitativi limitatamente al periodo di validità del titolo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- h) i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni Pro-Loco, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socio-assistenziali, esclusi quelli adibiti ad attività commerciali;
- i) le aree comuni dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, qualora non utilizzate da alcuno in via esclusiva, esclusi gli alloggi dei portieri;
- j) le cabine elettriche e simili ad uso pubblico;
- k) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di Culto ammessi nello Stato limitatamente alle parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose nonché tutte le loro relative aree scoperte pertinentziali;
- l) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino privi di allacci ai servizi di rete e inutilizzati anche se contenenti macchinari, vuoti o chiusi, rilevabile da idonea documentazione quale la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
- m) i locali e le aree che risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e che non possono produrre rifiuti, rilevabile da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli Organi competenti;
- n) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni e producono rifiuti speciali non assimilabili per lo smaltimento dei quali la ditta sostiene un costo, compresi i magazzini e depositi di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive (legge 147/2013, art. 1 comma 649); di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- o) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, salvo la parte utilizzata per la commercializzazione e/o deposito dei prodotti da commercializzare; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Alle attività agricole sono equiparate quelle florovivaistiche e le serre;
- p) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;
- q) le superfici dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3° del Dlgs.152/2006. In questo caso gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal tributo devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non

assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata;

- r) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- s) i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale che siano adibite esclusivamente per uso didattico. Per detti locali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008 n. 31;
- t) i locali e le aree scoperte di proprietà e/o utilizzati dal Comune.

Art. 28 - Riduzioni ed agevolazioni del tributo

1. Tutte le riduzioni e le agevolazioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, previa esibizione e deposito della idonea documentazione. La riduzione e l'agevolazione ha effetto dal mese successivo alla data in cui è stata presentata la relativa istanza.

RIDUZIONI

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Le tariffe del tributo sono ulteriormente ridotte del 20% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni da contribuenti residenti anagraficamente nel Comune.

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni il cui l'unico occupante sia ricoverato in modo permanente presso strutture protette.

Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che siano utilizzati nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. La riduzione di cui al precedente periodo si applica nella misura del 15% qualora l'uso nel corso dell'anno si protragga per periodi complessivamente superiori a 180 giorni ma inferiori a 271 giorni.

Alle categorie 9, 15, 19, 20, 21, 23 e 24 delle utenze non domestiche, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, si applica una riduzione del tributo che è cumulabile con quella per uso stagionale o non continuativo, pari al 20%;

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le tariffe sono ridotte del 60% per tutte le categorie di contribuenti.

Tale riduzione non è cumulabile con le altre sopra indicate.

La delimitazione delle zone non servite verrà effettuata ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo.

AGEVOLAZIONI

La tariffa variabile del tributo è ridotta del 15% per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall'originario ottenimento.

La tariffa variabile del tributo è ridotta del 50% per le imprese che dimostrino di avere provveduto allo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani con altro gestore.

E' cumulabile la riduzione con l'agevolazione. In tale caso l'agevolazione e la riduzione vengono applicate sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'agevolazione o riduzione precedentemente applicata, partendo da quella più favorevole al contribuente.

Art. 29 - Tributo giornaliero

1. Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo giornaliero. E' temporanea l'occupazione per periodi inferiori a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Piano Economico di Gestione del servizio è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. L'adempimento della denuncia dell'uso temporaneo (diverso dall'occupazione relativa al mercato ordinario) è assolto con il pagamento del tributo che è corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero:

- le manifestazioni comunali
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Associazioni ed Enti che non perseguono fini di lucro e che provvedano allo smaltimento dei rifiuti autonomamente, producendo idonea documentazione.
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti per periodi non superiori a quattro ore;
- le occupazioni temporanee di suolo pubblico regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento Cosap;

Art. 30 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147.

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo. L'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo.

***Art. 31 - Redazione del piano economico di gestione del servizio.
Comunicazione agli organi competenti***

1. Ai fini della determinazione delle tariffe del tributo è approvato dall'Amministrazione il Piano Economico di Gestione del Servizio dei rifiuti urbani, riportante tutti i dati riferibili al costo complessivo del servizio.
2. Il Piano Economico di Gestione del Servizio è accompagnato da una Relazione tecnica che individua i profili tecnico-gestionali ed economici-finanziari del servizio.
3. Copia del Piano Economico di Gestione del servizio e della Relazione sono trasmessi entro il mese di giugno di ciascun anno, all'osservatorio nazionale sui rifiuti.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 32 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Faedis dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26.04.2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della L. 27.12.2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 33 - Immobili soggetti a tributo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

2. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili.

3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica:

- a) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e

concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.

5. per "abitazione principale" si intende ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile;

6. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

7. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

8. per "terreno agricolo" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

9. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214.

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

11. Per il terreno agricolo e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 992/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Nel caso che il fondo sia condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo il moltiplicatore è pari a 75.

12. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

13. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n.° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n.° 380, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Il solo parere igienico – sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione di inabitabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili. La riduzione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune.

14. Ai fabbricati di interesse storico o artistico si applica una riduzione del 50% della base imponibile. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

15. Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

Art. 34 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione delle aliquote relative, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 35 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 36 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 37 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente ed esclusivamente per attività di natura non commerciale.

Art. 38 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta calcolata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 39 - Definizione cespiti, determinazione valori, esenzioni e riduzioni

1. Per la determinazione dei cespiti e la definizione di area fabbricabile, la determinazione dei valori delle aree fabbricabili, l'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni si fa riferimento agli articoli dal n. 33 al n. 38 del presente regolamento.

Art. 40 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente

impositore entro l'anno d'imposta e con precisa indicazione delle quote versate per conto dei contitolari.

Art. 41 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 42 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (di seguito TASI) istituito dalla Legge 27 Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina tributo per i servizi indivisibili, nonché altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 43 - Presupposto e Finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 47 del presente regolamento.
3. Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

Art. 44 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 30. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 70% . In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 45 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI viene determinata come quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Si applicano inoltre anche alla TASI le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Art. 46 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote, stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 47 - Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682:

- Illuminazione pubblica;
- Polizia Locale
- Anagrafe, Stato Civile;
- Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde
- Viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
- Uffici giudiziari.

3. Gli importi dei costi dei servizi indivisibili verranno stabiliti con la deliberazione di fissazione delle aliquote Tasi.

Art. 48 - Termini per adozione aliquote

Annualmente il Comune, con deliberazione consiliare da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce l'applicazione o meno della tassa e le relative aliquote.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)...	1
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	2
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Presupposto.....	2
Art. 3 – Soggetto attivo.....	2
Art. 4 – Componenti del tributo.....	2
Art. 5 – Dichiarazione.....	2
Art. 6 – Riscossione.....	3
Art. 7 – Accertamento, sanzioni ed interessi.....	4
Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	5
Art. 9 – Rimborsi.....	5
Art. 10 – Importi minimi.....	6
Art. 11 – Accertamento con adesione.....	6
Art.12 – Riscossione coattiva.....	6
Art. 13 – Funzionario responsabile.....	6
Art.14 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento.....	6
Art. 15 Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 16 – Entrata in vigore.....	7
TITOLO 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	8
Art. 17 - Oggetto del regolamento.....	8
Art. 18 – Determinazione tariffe.....	8
Art. 19 - Principi generali del servizio di igiene urbana e del tributo.....	8
Art. 20 - Presupposti oggettivi di applicazione del tributo.....	9
Art. 21 - Presupposti soggettivi di applicazione del tributo.....	9
Art. 22 - Commisurazione del tributo.....	10

Art. 23 - Componenti del tributo.....	10
Art. 24 - Articolazione del tributo.....	11
Art. 25 - Superfici che rientrano nel calcolo del tributo.....	12
Art. 26 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree.....	12
Art. 27 - Esclusioni dall'applicazione del tributo.....	13
Art. 28 - Riduzioni ed agevolazioni del tributo.....	15
Art. 29 - Tributo giornaliero.....	16
Art. 30 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	16
Art. 31 - Redazione del piano economico di gestione del servizio. Comunicazione agli organi competenti.....	17
TITOLO 3 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	18
Art. 32 – Oggetto.....	18
Art. 33 – Immobili soggetti a tributo.....	18
Art. 34 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	20
Art. 35 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	20
Art. 36 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....	21
Art. 37 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.....	21
Art. 38 - Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	21
Art. 39 -Definizione cespiti, determinazione valori, esenzioni e riduzioni.....	21
Art. 40 - Versamenti effettuati da un contitolare.....	22
Art. 41 - Differimento dei versamenti.....	22
TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	23
Art. 42 – Oggetto.....	23
Art. 43 – Presupposto e Finalità.....	23
Art. 44 – Soggetti passivi.....	23
Art. 45 – Determinazione della base imponibile.....	24
Art. 46 – Riduzioni ed esenzioni.....	24

Art. 47 – Servizi indivisibili e relativi costi.....	24
Art. 48 – Termini per adozione aliquote.....	24
INDICE.....	25